



**PROGETTO “VADO E TORNO”
TERZA FASE “CREAZIONE D’IMPRESA”**

**“FINANZIARE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE COSTITUITE DAI GIOVANI CHE
HANNO TERMINATO CON SUCCESSO IL PERIODO DI TIROCINIO”**

Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014

Regolamento

SOMMARIO

PREMESSA - CONTESTO, QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 1 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - SOGGETTI RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI E SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI.....	3
ARTICOLO 3 - VALORE DELLE AGEVOLAZIONI, REGIME E MASSIMALI DI AIUTO.....	4
ARTICOLO 4 - SPESE AMMISSIBILI.....	4
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	5
ARTICOLO 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 8 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.....	8
ARTICOLO 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	9
ARTICOLO 10 - MODIFICHE E VARIAZIONI.....	11
ARTICOLO 11 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.....	12
ARTICOLO 12 - CUMULO	13
ARTICOLO 13 - PRIVACY	13
ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	13
ARTICOLO 15 - INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE.....	13

Creazione d'impresa
“Finanziare la nascita di nuove imprese costituite dai giovani
che hanno terminato con successo il periodo di tirocinio”

Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014

Regolamento

Aiuti concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013

Premessa - Contesto, quadro normativo di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014 e nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. Le disposizioni sono relative alla terza fase dell'Avviso pubblico "*Vado e Torno - Tirocini per i processi di internazionalizzazione*" previsto dalla Regione Molise nell'ambito dell'intervento "*Pacchetto "Giovani" – Bonus per l'occupazione – Giovani in impresa*", emanato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014 e ss.mm.ii.. In considerazione della coerenza di finalità tra la terza fase dell'Avviso e l'azione "*Giovani al Lavoro IV Annualità*", inserita nel medesimo intervento programmatico, e in linea con i riferimenti normativi dell'azione stessa, opportunamente aggiornati per modifiche successivamente intervenute, le presenti disposizioni definiscono le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento per la nascita di nuove imprese da parte dei giovani che hanno terminato con successo l'esperienza di tirocinio all'estero.

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Molise sostiene la creazione di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa in forma associata) che riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il turismo e la promozione culturale.

Articolo 2 - Soggetti richiedenti le agevolazioni e settori di attività ammissibili

1. Per ottenere le agevolazioni pubbliche disponibili, possono avanzare candidatura in forma singola o in partenariato, esclusivamente i disoccupati tirocinanti destinatari dei benefici della deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014.
2. Tutti i soggetti partecipanti, in sede di candidatura, devono impegnarsi a costituire in Molise, successivamente all'approvazione del Progetto d'impresa, un nuovo soggetto giuridico in forma singola o associata con altri soggetti aventi le medesime caratteristiche.
3. Il soggetto giuridico costituito deve necessariamente avere sede operativa nella Regione Molise per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo di cui al successivo Articolo 9.
4. L'attività d'impresa deve, pertanto, essere mantenuta attiva per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi dalla disposizione del saldo delle agevolazioni da parte dell'Amministrazione regionale. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste nel presente comma determina la revoca totale delle agevolazioni e la restituzione dell'eventuale contributo ricevuto.
5. Nel rispetto del vigente Regolamento comunitario relativo agli "aiuti de minimis", il presente Regolamento sostiene la creazione di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa in forma associata) che riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il turismo e la promozione culturale. Sono escluse le iniziative non ammissibili dal comma 1 dell'Articolo 1 del citato Regolamento comunitario.
6. I tirocinanti che intendono usufruire delle opportunità concesse dalla terza fase del progetto "Vado e torno", pena l'inammissibilità alle agevolazioni, alla data di candidatura della domanda di agevolazione devono:
 - a. essere disoccupati ed aver concluso positivamente il periodo semestrale di tirocinio all'estero nell'ambito del progetto "Vado e torno" attivato dalla Regione Molise;

- b. essere residenti in Molise da almeno sei mesi dalla data della precedente candidatura inoltrata a valere sulla deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014;
 - c. non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
 - d. non avere a proprio carico procedimenti per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
 - e. non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'Articolo 67 del medesimo D. Lgs.
7. Le candidature in partenariato possono prevedere fino ad un massimo di cinque soggetti tutti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
 8. Sono escluse, di conseguenza, le candidature presentate da soggetti che alla data di presentazione della domanda non possiedono i requisiti sopra richiesti e le imprese che, successivamente alla fase istruttoria e valutativa, assumono una forma giuridica diversa da quella di: a) ditta/impresa individuale, b) società di persone, c) società di capitali, d) società cooperativa.

Articolo 3 - Valore delle agevolazioni, regime e massimali di aiuto

1. Nel presente Articolo sono esplicitati gli importi massimi di contributo pubblico e le intensità di aiuto riconoscibili sulla base del numero dei partecipanti alla candidatura.
2. Quale sostegno pubblico alle spese ammissibili (successivo Articolo 5) del Progetto d'impresa è previsto un contributo di importo massimo per singolo partecipante di € 20.000,00 (euro ventimila/00).
Gli aiuti sono concessi al futuro soggetto giuridico (ditta individuale o società) in conto capitale (fondo perduto) nel rispetto delle intensità di aiuto riportate nel successivo comma 4.
3. In presenza di candidature inoltrate da più partecipanti, il contributo pubblico può aumentare in proporzione fino all'importo massimo di € 100.000,00 (euro centomila/00), circostanza praticabile in presenza di 5 soggetti ammissibili.
4. Le spese ammissibili dei Progetti d'impresa sono finanziabili in regime «de minimis» a norma del Regolamento UE n. 1407/2013 con l'intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili.

Articolo 4 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a. spese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
 - b. spese per l'acquisto di componenti hardware e software utili per l'attività d'impresa compresa la realizzazione di siti internet;
 - c. spese per ristrutturazioni/adeguamento dei locali¹ funzionali all'attività imprenditoriale compresi gli oneri tecnici nella misura massima del 40% dei costi di cui alle lettere a), b) e g);
 - d. spese per consulenze strategiche funzionali all'attività nella misura massima del 10% dei costi di cui alle lettere a), b) e g);
 - e. spese per la costituzione del soggetto giuridico fino ad un importo massimo di spesa ammissibile pari ad € 1.000,00;
 - f. costi relativi alle fidejussioni assicurative e/o bancarie di cui al successivo Articolo 9;

¹ Tali spese sono ammissibili esclusivamente in caso di dichiarata disponibilità dell'immobile oggetto di sede operativa. In presenza di tali spese, nella domanda di agevolazione è obbligatorio dichiarare l'esatta ubicazione e idoneità dell'immobile con i relativi estremi catastali.

- g. spese per l'acquisto di beni usati esclusivamente se, gli stessi, contemporaneamente: a) non siano già stati agevolati, b) offrano adeguate garanzie di funzionalità, certificate da perizia giurata, c) per ciascun bene vengano allegati le fatture o le registrazioni comprovanti tutti i passaggi di proprietà, dalla vendita a nuovo fino al proponente (la perizia giurata e le fatture comprovanti i passaggi di proprietà potranno essere presentate in sede di rendicontazione del progetto – fase descritta nel successivo Articolo 9).
2. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- IVA. L'IVA, realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario, è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile ai sensi della vigente normativa;
 - spese bancarie e postali in genere comprese quelle per interessi passivi, ecc.;
 - spese per l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
 - spese per ammende, penali, cauzioni, contenziosi;
 - spese per l'acquisto di materie prime, scorte e ricambi;
 - spese per l'acquisto di beni usati ad eccezione dei casi previsti nel punto g del precedente comma 1 del presente Articolo;
 - spese di manutenzione;
 - spese relative all'attività di rappresentanza, pubblicità e simili;
 - spese per canoni e riscatti per locazioni finanziarie (leasing) e noleggi;
 - spese sostenute per commesse interne di lavorazione;
 - spese per beni in comodato d'uso;
 - per le imprese che operano nel settore dei trasporti conto terzi, spese per l'acquisto di mezzi/veicoli targati.
3. Al fine di garantire una corretta e trasparente erogazione delle agevolazioni sono altresì escluse:
- a. la fatturazione e/o la vendita dei beni e servizi oggetto del contributo ed in ogni caso di qualsiasi tipologia di spesa agevolata da parte:
- dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti dell'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al terzo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - di imprese nella cui compagine o nei cui organi amministrativi siano presenti i titolari/soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il terzo grado;
 - di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'Articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- b. qualsiasi forma di autofatturazione.
4. Le disposizioni riportate nel presente Articolo soggiacciono ai limiti ed alle condizioni di ammissibilità della spesa espresse nel successivo Articolo 5.

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità della spesa e tempi di realizzazione del Progetto

1. Sono ammissibili al sostegno del presente Regolamento le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di trasmissione del Progetto d'impresa.
2. Il Progetto d'impresa deve concludersi entro 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento, prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sei mesi dietro preventiva richiesta da far pervenire al Responsabile del procedimento del presente Regolamento (di seguito RUP, i cui riferimenti sono riportati nel successivo Articolo 14) almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini. La comunicazione, da inoltrare via PEC, deve riportare le motivazioni presentate dal soggetto beneficiario che devono rivestire carattere di straordinarietà ed eccezionalità.
3. Il Progetto d'impresa deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione, il beneficiario pena la decadenza dalle

agevolazioni deve inoltrare via PEC (o tramite altra modalità indicata nel Provvedimento di concessione) al RUP la rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate ed ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. I beni acquistati devono rimanere di proprietà del soggetto beneficiario per almeno cinque anni successivi dalla disposizione del saldo/collaudo salvo i possibili casi previsti dai regolamenti nazionali e/o comunitari in riferimento alle sostituzioni di attrezzature/macchinari.
5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale in conformità dell'articolo 3 della legge n. 136/2010. Non sono pertanto ammessi:
 - a. i pagamenti in contanti o con modalità diverse da quelle sopra specificate;
 - b. i pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
 - c. i pagamenti effettuati, anche mediante bonifico bancario, attraverso conti correnti non intestati al soggetto giuridico beneficiario delle agevolazioni.

La quietanza del pagamento deve essere dimostrata, pertanto, attraverso il titolo di spesa accompagnato da estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dal conto corrente bancario/postale del soggetto beneficiario e, comunque, secondo quanto definito con il Provvedimento di cui al successivo Articolo 8.

6. Ai fini dell'ammissibilità delle "spese per consulenze" in sede di candidatura deve essere prodotto specifico preventivo, in cui sono definiti il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti dalle parti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito per la prestazione. Al termine della prestazione il consulente deve predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza ed obiettivi raggiunti.
7. L'impresa è comunque tenuta al rispetto degli impegni assunti per l'intero periodo di stabilità delle operazioni determinato in anni 5 a decorrere dalla data di erogazione del saldo.

Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Il Progetto d'impresa, redatto in lingua italiana, deve essere presentato, pena l'irricevibilità della stessa, esclusivamente via PEC.

Per l'inoltro dell'istanza, i modelli da utilizzare² sono resi disponibili, entro 15 giorni dalla trasmissione del presente Regolamento ai soggetti interessati, nella pagina internet <http://cdsp.regione.molise.it> accedendo nella sezione Tirocini.
2. Il Progetto d'impresa, a pena di esclusione e di perdita di qualsiasi diritto da parte dei tirocinanti relativo sia alla terza che alla quarta fase, può essere inviato all'indirizzo elettronico indicato nel successivo comma 4 del presente Articolo 6 a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica via PEC della presente Circolare e non oltre il noventesimo giorno successivo alla medesima trasmissione.
3. Il Progetto d'impresa singolo o in partenariato inoltrato all'Amministrazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti "Documenti":
 - a) Domanda di attivazione della Terza fase del Progetto Vado e Torno, sottoscritta obbligatoriamente nell'ultima pagina da tutti i soggetti richiedenti le agevolazioni e interessati dal Progetto, contenente:
 - dati anagrafici del soggetto/dei soggetti richiedente/richiedenti le agevolazioni;
 - dichiarazioni contenenti le attestazioni previste dal comma 6 del precedente Articolo 2;
 - illustrazione tecnico/finanziaria del Progetto d'impresa tramite la descrizione:
 - o della localizzazione e della disponibilità della sede legale e operativa,
 - o degli obiettivi e delle finalità,

² Utilizzare lo schema di Domanda di proprio riferimento che sarà reso disponibile con le modalità riportate nel presente comma 1 dell'Articolo 6: a) Domanda di accesso alle agevolazioni per candidatura singola; b) Domanda di accesso alle agevolazioni per candidatura in partenariato.

- della domanda che l'attività imprenditoriale punta a soddisfare e delle tipologie di beneficiari e/o di clienti,
- della soluzione tecnica/operativa proposta e dei suoi eventuali elementi innovativi rispetto allo standard del settore di riferimento,
- delle risorse umane e materiali necessarie ed attivabili,
- del piano finanziario contenente l'indicazione:
 - delle singole spese proposte coerenti con i Preventivi di cui al successivo “comma b”;
 - degli importi ammissibili delle medesime spese coerenti con le indicazioni del comma 1 del precedente Articolo 5;
- della sostenibilità finanziaria del Progetto d'impresa con il piano di copertura finanziaria tra impieghi e fonti,
- della struttura dei costi e dei ricavi previsti nei primi tre anni di attività,
- della tempistica di realizzazione.

La domanda di candidatura deve essere stampata e sottoscritta, pena l'inammissibilità della stessa, da tutti i soggetti, in essa citati, richiedenti le agevolazioni.

- b) “Preventivi” relativi alle spese proposte, indicate nel piano finanziario di cui al precedente “comma a” (previsto nell'illustrazione del Progetto d'impresa) coerenti con le prescrizioni di cui al precedente Articolo 5 e riportanti le seguenti caratteristiche minime di dettaglio:
- essere sottoscritti dal fornitore di riferimento ed essere indirizzati al soggetto richiedente le agevolazioni; in presenza di più soggetti richiedenti il preventivo/i preventivi può/possono essere indirizzati ad uno dei soggetti aderenti;
 - essere corredati di schede e/o di specifiche tecniche, nonché di illustrazioni grafiche (depliant) minime ed indispensabili al fine della esatta ed univoca rappresentazione della fornitura preventivata nel suo complesso;
 - riportare una chiara e precisa descrizione del bene, attrezzo, macchinario ecc. nonché di tutti gli eventuali componenti accessori, sia in termini analitici che previa indicazione dei rispettivi codici identificativi (marca, modello, cod. articolo ecc.), oggetto del preventivo stesso (non sono in ogni caso ammissibili preventivi recanti l'identificazione della fornitura esclusivamente per codice articolo ecc. ovvero che non garantiscono una sufficiente ed univoca e precisa identificazione del bene nel suo complesso);
 - relativamente alle “spese per ristrutturazioni/adeguamento dei locali funzionali all'attività imprenditoriale” essere sottoscritti dalla ditta responsabile dei lavori e, in ogni caso, non superare gli importi ufficiali del prezzario regionale delle opere edili;
 - recare la data ed il numero di emissione.
- c) “Copia/e fotostatica/che del/i documento/i di identità” in corso di validità di tutti i firmatari (soggetti richiedenti le agevolazioni).

Non sono in ogni caso ammissibili e le rispettive istanze, non formando oggetto di valutazione, saranno respinte: a) spedizioni multiple per la stessa domanda, b) singoli documenti trasmessi, ecc.

4. Il Progetto d'impresa deve essere trasmesso, nei termini previsti dal precedente comma 2 del presente Articolo 6 all'attenzione del Servizio “*Competitività dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese, Cooperazione territoriale europea e Marketing territoriale*” al seguente indirizzo elettronico: regionemolise@cert.regione.molise.it.
5. Ai fini dell'accertamento del possesso/mantenimento dei requisiti di ammissibilità, la Regione Molise può richiedere informazioni aggiuntive esclusivamente alle Pubbliche amministrazioni e/o ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.
6. L'Amministrazione regionale e/o la Commissione di valutazione, di cui al successivo Articolo 7, non possono richiedere ai soggetti richiedenti le agevolazioni e/o ai soggetti proponenti, né per necessità istruttorie, né valutative, documentazione integrativa a quella trasmessa in sede di candidatura. L'eventuale carenza documentale comporta, pertanto, l'automatica esclusione della domanda.

Articolo 7 - Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le attività istruttorie e di valutazione sono affidate ad una Commissione nominata dal Direttore del Terzo Dipartimento della Regione Molise.
2. La Commissione procede alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze (completezza della documentazione inviata) ed al controllo del possesso dei requisiti soggettivi dei singoli partecipanti. Viene verificata, altresì, la partecipazione dei partecipanti ad una sola candidatura singola e/o in partenariato.
3. Successivamente, per le candidature ammesse, la stessa Commissione procede con la valutazione di merito nel rispetto dei criteri indicati nella seguente tabella.

Valutazione di merito	
Criteri	Punteggio massimo
Esposizione del Progetto d'impresa: Obiettivi e finalità. Aspetti tecnici, produttivi/commerciali, organizzativi.	10
Esposizione del mercato di riferimento: tipologia, principali competitor, stagionalità.	10
Fattibilità dell'iniziativa: capacità del Progetto di presidiare gli aspetti del processo tecnico/produttivo e organizzativo.	20
Capacità del progetto di introdurre nel settore di riferimento innovazioni di: prodotto, servizio, processo, organizzative.	20
Sostenibilità finanziaria: copertura dei fabbisogni finanziari inerenti il Progetto d'impresa.	20
Competenze tecniche e professionali dei soggetti proponenti anche in riferimento all'esperienza maturata all'estero.	20

Per l'attribuzione del punteggio di merito, si moltiplica il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore	Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1	Insufficiente	0,4
Buono	0,8	Scarso	0,2
Sufficiente	0,6	Nulla	0

4. Nel corso delle attività valutative la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, può rideterminare il Piano finanziario dei progetti presentati, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti rispetto alle esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche possono comportare la riduzione del contributo concesso rispetto all'ammontare richiesto.
5. Al termine delle attività, la Commissione trasmette al RUP i verbali attestanti l'espletamento delle attività istruttorie e di valutazione.
6. Sono ammessi a finanziamento i progetti con punteggio valutativo di merito complessivo uguale o superiore a 60/100.
7. Il RUP, con propri provvedimenti, ratifica i risultati resi noti dalla Commissione di Valutazione. Lo stesso comunicherà via PEC ai referenti interessati gli esiti valutativi.

Articolo 8 - Concessione delle agevolazioni

1. Successivamente alle singole ammissioni a finanziamento, il RUP comunica via PEC (all'indirizzo reso noto nella domanda) ai soggetti proponenti: l'importo dell'investimento ritenuto ammissibile, i termini entro i quali costituire ufficialmente il soggetto giuridico, iscriversi al Registro delle imprese, ottenere la partita IVA, presentare un valido titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa regolarmente registrato attestante la destinazione d'uso.
2. A pena di esclusione da ogni beneficio e/o aiuto previsto nel presente Regolamento, la costituzione del nuovo soggetto giuridico e l'osservanza degli ulteriori obblighi previsti nel precedente comma 1 devono avvenire ed essere comunicati via PEC al RUP entro 60 giorni, non prorogabili, a decorrere dalla

ricezione via PEC della comunicazione di ammissione alla graduatoria provvisoria. L'attestazione della costituzione del soggetto giuridico avviene con idonea e comprovante documentazione³.

3. Nella fase compresa tra la presentazione della candidatura e la sottoscrizione del Provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza dalle agevolazioni ottenibili, non sono possibili modifiche fra coloro che hanno presentato l'istanza ed i soci della costituenda società.
4. In seguito al ricevimento della documentazione con la quale il soggetto proponente ufficializza la costituzione del nuovo soggetto giuridico e soddisfa tutte le richieste previste nel precedente comma 1⁴, il RUP provvede con proprio atto, alla sottoscrizione dei singoli Provvedimenti di concessione.
5. Il Provvedimento dirigenziale di concessione degli aiuti, unitamente al Contratto di finanziamento, viene trasmesso via PEC al soggetto giuridico beneficiario. La sottoscrizione per accettazione di entrambi i documenti da parte del rappresentante legale determina l'efficacia della concessione. A pena di esclusione dai benefici, la rispedizione dei citati documenti sottoscritti deve intervenire via PEC entro 15 giorni (quindici) dalla loro ricezione.
6. Per ogni Progetto d'impresa ammesso a finanziamento, il Contratto di finanziamento contiene, fra l'altro, l'entità delle spese ammesse e la loro suddivisione per tipologia, l'ammontare del contributo concesso, il piano finanziario autorizzato con l'elenco dei preventivi ammessi, il termine finale per l'ultimazione degli investimenti, le modalità di pagamento delle spese e di rendicontazione.

Articolo 9 - Erogazione del contributo

1. Le agevolazioni concesse sono rese disponibili in un massimo di due quote secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima quota a titolo di anticipazione su richiesta, non obbligatoria, da parte del beneficiario nella misura massima del 50% del contributo assentito, a seguito di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa redatta secondo il format consegnato con la notifica del Provvedimento dirigenziale di concessione; il soggetto beneficiario può riservarsi la possibilità di non stipulare la fidejussione nel caso in cui intenda rinunciare all'erogazione dell'anticipo e preferisca richiedere l'intero finanziamento a saldo;
 - b) la seconda quota (o unica quota) a saldo a conclusione del Progetto e a rendicontazione di tutte le spese sostenute coerenti con il Piano finanziario autorizzato.
2. La documentazione da presentare in sede di richiesta di anticipazione, con le modalità indicate nel Provvedimento di concessione, è la seguente:
 - o domanda di anticipazione su format reso noto dal RUP;
 - o idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del soggetto erogatore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e "gradita" al soggetto erogatore l'anticipazione redatta secondo lo schema reso disponibile dal RUP.
3. La documentazione da presentare in sede di richiesta di saldo, con le modalità indicate nel Provvedimento di concessione, è la seguente:
 - o relazione sulle attività svolte corredata dalla seguente documentazione attestante:
 - a. riepilogo dei costi sostenuti relativamente alle spese ammesse con evidenza dei pagamenti e delle relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori;
 - b. fatture fiscali relative agli acquisti effettuati⁵;

³ In tale fase, il nuovo soggetto giuridico deve produrre: a) dichiarazione "de minimis" in conformità del Regolamento UE n. 1407/2013 utilizzando lo specifico allegato fornito dal RUP, b) dichiarazioni carichi pendenti, antiriciclaggio e possesso requisiti PMI.

⁴ Iscrizione al Registro delle imprese, possesso della partita IVA, presentazione di un valido titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa regolarmente registrato attestante la destinazione d'uso.

⁵ Al fine della tracciabilità dell'operazione finanziaria (Articolo 3 Legge n. 136/2010) è necessario che la fattura fiscale sia acquisita, dal soggetto beneficiario, prima dell'effettuazione del bonifico. Nel caso di acquisto di beni usati, nel rispetto di quanto già reso noto nel punto g del comma 1 del precedente Articolo 5, in sede di richiesta di saldo devono essere presentate: la perizia giurata di funzionalità dei beni/attrezzature/macchinari e, per ciascuno di essi, le fatture (o le registrazioni) comprovanti tutti i passaggi di proprietà, dalla vendita a nuovo fino al proponente.

- c. bonifici bancari/postali effettuati per il pagamento delle spese ammesse a contributo dal conto intestato al soggetto beneficiario;
 - d. dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni/servizi saldati secondo il format reso noto dal RUP;
 - e. dichiarazione attestante:
 - i. l'effettiva esistenza dell'impresa e la sua operatività in termini di valore della produzione e costi di funzionamento;
 - ii. l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico del soggetto beneficiario resa in autocertificazione;
 - iii. il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività;
 - iv. la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - v. la registrazione in contabilità delle operazioni relative al Progetto agevolato.
4. In fase di rendicontazione a saldo:
- a) non sono, in ogni caso, ammissibili spese non riportate e/o non previste nel Contratto di finanziamento e nei Preventivi approvati;
 - b) in caso di variazioni in corso d'opera (si veda anche successivo Articolo 11 "Modifiche e variazioni") del Progetto d'impresa, sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate a datare dalla trasmissione da parte del RUP del Provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche progettuali e presa d'atto dei nuovi preventivi;
 - c) qualora l'importo dell'investimento sia superiore alla spesa ammissibile, deve essere sottoposta a rendicontazione la spesa totale dell'investimento stesso;
 - d) non sono ammissibili spese effettuate a fronte di forniture parziali, sia in termini materiali che economici;
 - e) non sono ammissibili spese effettuate in assenza di idoneo titolo (fattura fiscale).
5. Il saldo di cui al precedente comma 3 può essere erogato anche sulle base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del soggetto erogatore, per l'intero importo delle agevolazioni concesse e redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dal RUP. In tal caso, la produzione della documentazione relativa all'evidenza dei pagamenti di cui alla lettera d) ed e) del precedente comma 3 è posticipata rispetto alla data di erogazione del saldo. Il soggetto beneficiario, entro 30 giorni dall'erogazione del saldo ha l'onere di dimostrare, pena la revoca totale delle agevolazioni e l'escussione della polizza (in assenza di restituzione diretta delle risorse percepite), la corretta destinazione dei fondi secondo le modalità previste dal Contratto di finanziamento.
6. Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione di cui al comma 2 che precede ed il soggetto beneficiario intenda avvalersi dell'opzione di cui al comma 5, in sede di richiesta del saldo devono essere presentati tutti i titoli di spesa dell'intero Progetto finanziato e le evidenze dei pagamenti con le relative liberatorie dei fornitori per un ammontare pari, almeno, al 40% delle spese ammesse alle agevolazioni. In caso contrario la richiesta di saldo è dichiarata irricevibile.
7. Gli uffici del RUP o di un eventuale altro Servizio individuato all'occorrenza dalla Regione Molise, in seguito alla presentazione della relazione finale, procede previa visita ispettiva presso la sede operativa del soggetto beneficiario con il controllo contabile della documentazione giustificativa di tutte le spese effettivamente sostenute verificandone la coerenza con quelle autorizzate. In sede di controllo finale viene determinato, pertanto, l'ammontare definitivo delle agevolazioni.

La determinazione e il versamento del saldo da parte del RUP sono effettuati successivamente alle verifiche di cui al capoverso precedente.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore a quanto autorizzato, la misura del contributo viene ridotta in misura corrispondente.

A pena di revoca totale della concessione, non sono in ogni caso consentite diminuzioni della spesa ammissibile superiori al 20% rispetto a quanto previsto nell'originario Contratto di finanziamento.

Le diminuzioni non devono, in ogni caso, comportare modifiche degli obiettivi e dei risultati finali rispetto all'investimento originario autorizzato dall'Amministrazione e/o variazioni in diminuzione dei punteggi originariamente assegnati dalla Commissione di valutazione.

8. Per gli effetti del precedente comma 7, come già indicato, non sono in ogni caso ammissibili forniture e/o realizzazioni che, per ogni e qualsiasi motivo, siano diverse da quanto approvato nella fase valutativa e riportato nel Contratto di finanziamento.
9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta, il RUP ne dà comunicazione via PEC all'impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla conseguente integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che la stessa sia motivata e presentata prima della scadenza. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione documentale, il RUP procede sulla base della documentazione agli atti.
10. L'erogazione delle agevolazioni viene, infine, autorizzata dall'Amministrazione esclusivamente in presenza:
 - della positiva procedura di verifica con Equitalia Servizi S.p.A. di quanto previsto all'Articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni;
 - della correttezza e regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi con i preposti uffici evidenziati nel DURC.
11. Non è consentita la cessione del credito da parte delle imprese titolari delle agevolazioni.
12. Ogni modifica o variazione intervenuta dopo la presentazione della domanda e precedentemente all'erogazione del saldo del contributo che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento ed utili per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere tempestivamente comunicata al RUP via PEC.
13. La Regione Molise riserva, per sé e per altri organi di controllo, la facoltà di eseguire, controlli ed ispezioni, entro i cinque anni di vincolo, presso il beneficiario (presso le unità produttive interessate dall'intervento) al fine di verificare l'organicità e la funzionalità del Progetto agevolato e la corrispondenza rispetto a quello ammesso (verifiche tecnico-amministrative).
14. Il RUP può affidare ad altri soggetti interni e/o esterni all'Amministrazione le attività di controllo e le visite ispettive presso la sede operativa del soggetto beneficiario.
15. I beni acquistati per la realizzazione del Progetto d'impresa ed agevolati ai sensi del presente Regolamento non possono essere spostati, trasferiti e/o utilizzati, entro il periodo di vincolo (cinque anni), in sedi od unità locali diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo. Lo spostamento, il trasferimento e/o l'utilizzo di tali beni in sedi o unità locali diverse è possibile solo a seguito di preventiva autorizzazione formale della Regione Molise. In ogni caso lo spostamento, il trasferimento e/o l'utilizzo dei beni agevolati in altre sedi e/o unità locali può essere autorizzato solo nell'ambito del territorio della Regione Molise.
16. Con l'approvazione del rendiconto finale il soggetto erogatore "svincola" le eventuali fidejussioni presentate in sede di Anticipo e/o di Saldo del contributo.

Articolo 10 - Modifiche e variazioni

1. Il RUP può autorizzare eventuali variazioni al Progetto d'impresa ed ai Preventivi approvati, previa richiesta da trasmettere via PEC motivata e dettagliata da parte del soggetto beneficiario.
2. Tutte le variazioni devono comunque rispettare i requisiti di accoglibilità individuati nel presente Regolamento e nel Contratto di finanziamento.
3. Eventuali variazioni delle forniture e/o delle realizzazioni e/o dei fornitori ecc., possono essere richieste ed eventualmente ammesse esclusivamente in fase preventiva, attraverso specifica domanda di variazione da inviare via PEC al RUP. Sono quindi considerate difformi ed inammissibili le forniture che, seppur riguardando sostanzialmente la stessa tipologia di bene, sono contrassegnate e/o fatturate con un diverso codice identificativo, una diversa marca, un diverso modello da quelli indicati nei preventivi forniti in fase di candidatura.
4. Le richieste di modifica non possono in nessun caso riguardare la maggiorazione degli aiuti concessi; le stesse sono considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del Progetto ammesso a finanziamento.
5. In corso d'opera sono ammissibili variazioni che non comportano modifiche degli obiettivi e dei risultati finali del Programma degli investimenti già autorizzato dalla Regione Molise. Non sono in ogni caso ammissibili variazioni che comportano l'attribuzione di un punteggio inferiore a quanto acquisito nell'originaria fase di valutazione di cui al precedente Articolo 7.

6. La variazione del Progetto d'impresa, in ogni caso, non può comportare una diminuzione di oltre il 40% delle agevolazioni contributive già concesse, né può prevedere tempi aggiuntivi di realizzazione oltre il limite massimo di cui all'Articolo 5, comma 2.
7. In presenza di variazioni che comportano l'aumento della spesa ammissibile, l'importo del contributo rimane fisso ed invariabile rispetto a quanto già autorizzato. In tal caso, in sede di rendicontazione finale deve essere presentata documentazione contabile attestante il pagamento dell'intera somma dichiarata ammissibile.
8. Alla richiesta di modifiche/variazioni, oltre alle motivazioni che inducono alla variazione ed ai nuovi preventivi acquisiti, deve essere allegato un chiaro ed esauriente quadro di raffronto tecnico e finanziario (in conformità di apposito format che sarà reso disponibile dalla Regione Molise), nel quale sono indicate tutte le notizie ed i riferimenti necessari al fine della esatta identificazione e valutazione.
9. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non coerenti con quanto disposto all'Articolo 4 e le spese non riconosciute valide in sede di valutazione della domanda di candidatura iniziale.
10. Ad autorizzare la variazione e rimodulazione del Progetto d'impresa provvede direttamente il RUP. Solo nel caso in cui, ad insindacabile giudizio, il RUP ritiene che la variazione proposta comporti una attribuzione dei punteggi inferiore alla soglia minima di cui all'Articolo 7, comma 6, viene acquisito il parere della Commissione di valutazione di cui al medesimo Articolo 7. Nel caso in cui la Commissione confermi un'attribuzione di punteggio inferiore alla soglia minima, il RUP procede al diniego della richiesta.
11. La composizione societaria non potrà essere modificata in nessuna fase.

Articolo 11 - Revoca delle agevolazioni

1. Fatto salvo tutto quanto esplicitato nei precedenti Articoli con riferimento alle circostanze che determinano la decadenza dalle agevolazioni, la Regione Molise tramite il RUP procede, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca totale dei contributi nei seguenti ulteriori casi, nonché nelle ipotesi previste dal Contratto di finanziamento di cui al precedente Articolo 8:
 - a. in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
 - b. qualora l'intervento venga realizzato in una sede/unità produttiva ubicata al di fuori del territorio regionale;
 - c. in caso di cessazione o trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi dalla disposizione del saldo/collaudato;
 - d. in caso di variazione della compagine sociale entro i cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo delle agevolazioni, nel caso di cessione delle quote di partecipazione a soggetti diversi per i quali non sarebbe stato in alcun modo accordato il beneficio;
 - e. qualora i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro cinque anni successivi dalla disposizione del saldo/collaudato;
 - f. in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria entro cinque anni successivi dalla disposizione del saldo/collaudato;
 - g. in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell'impresa beneficiaria di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla disposizione del saldo/collaudato;
 - h. qualora il Progetto d'impresa non venga ultimato entro il termine perentorio indicato nel Contratto di finanziamento, salvo il caso di differimento dei termini previsto in successiva comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale;
 - i. in caso di fusione, conferimento, cessione con altra impresa non avente i requisiti di accesso previsti dal presente Regolamento.
2. L'impresa destinataria del Provvedimento di revoca è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati e delle eventuali sanzioni da applicare nei casi ricorrenti di cui al D. Lgs. 123/98.

Articolo 12 - Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente Regolamento sono cumulabili nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste dall'Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento in parola;
 - non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 13 - Privacy

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Regolamento e per scopi istituzionali. La documentazione trasmessa in sede di candidatura non viene restituita ai soggetti interessati.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Regolamento e per tutte le conseguenti attività.

I dati sono trattati dalla Regione Molise per il perseguimento delle sopra indicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni di legge.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise.
4. Ai soggetti beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui all'Articolo 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Molise.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono garantire le informazioni che l'Amministrazione regionale richiederà ai fini dell'implementazione delle proprie banche dati.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento, comunicazioni e disposizioni finali

1. Responsabile del Procedimento è il Responsabile pro tempore del Servizio "*Competitività dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese, Cooperazione territoriale europea e Marketing territoriale*".
2. I dati e le informazioni inerenti il presente Regolamento possono essere utilizzati dalla Regione Molise nelle proprie banche dati pubblicate sul sito istituzionale.
3. Tutte le comunicazioni tra i soggetti richiedenti in fase di candidatura, le future imprese e l'Amministrazione regionale avvengono esclusivamente via PEC.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 15 - Indicazione del foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'attuazione del presente Regolamento o in relazione allo stesso, il foro competente è quello di Campobasso.